

Sent. n. 239/2024 pubbl. il 28/06/2024

Rep. n. 246/2024 del 28/06/2024

SI PRENOTI A DEBITO EX ART. 146 DPR N. 115/60  
E ART. 59 CO. 1 LETT. C DPR 131/86

Proc 3013/2024

N. 196-1/2024 p.u.

Liquidazione controllata n° 121/2024



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA**

*Sezione IV Civile,*  
*procedure concorsuali ed esecutive*

Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, composto dai magistrati:

Dott. Gianluigi Canali	Presidente
Dott. Angelina Augusta Baldissera	Giudice
Dott. Alessandro Pernigotto	Giudice relatore

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nel procedimento per l'apertura della liquidazione giudiziale ovvero in subordine della liquidazione controllata promosso su istanza depositata

da

**JACOBACCI & PARTNERS S.P.A.**

*Parte ricorrente*

**nei confronti di**

**ANIMA DESIGN S.R.L. IN LIQUIDAZIONE**

*Parte resistente*

---o0o---

Il Tribunale,

esaminati gli atti ed udita la relazione del giudice delegato;

rilevato in fatto che:

- Jacobacci & Parnters S.p.a. ha chiesto dichiararsi aperta la liquidazione giudiziale ovvero in subordine la liquidazione controllata a carico di Anima Design S.r.l. in liquidazione;
- non risultano pendenti domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV C.C.I.I.;
- il contraddittorio si è regolarmente costituito, tanto che all'udienza è comparso personalmente il legale rappresentante di parte resistente;

osserva quanto segue:

- sussiste, in primo luogo, la competenza di questo tribunale ai sensi dell'art. 27, c. II, C.C.I.I. dato che il centro di interessi principali del ricorrente è situato in Bovezzo (BS), Via Papa Giovanni XXIII, n. 7 e non ricorrono elementi per localizzarne una diversa collocazione;
- sussiste la legittimazione di parte ricorrente, la cui qualità di creditore è consacrata in un titolo esecutivo di formazione giudiziale divenuto ormai definitivo;
- ricorre la condizione di sovraindebitamento di cui all'art. 2, c. I, lett. c), C.C.I.I. posto che:

- da un punto di vista soggettivo, il debitore riveste la qualità di imprenditore minore.

Al riguardo, va osservato che la consulenza tecnica d'ufficio (agli atti) compiuta nell'ambito del procedimento prefallimentare n. 170/2021 pre-fall. già svoltosi a carico di parte resistente dinanzi a questo Tribunale ha confermato che, quantomeno sino all'esercizio 2020, quest'ultima non risultava fallibile *ex art. 1, c. II, L.F.* mentre, per gli esercizi successivi, ritiene il Collegio doversi del tutto ragionevolmente dedurre (anche alla luce delle risultanze della pur sintetica nota dimessa da parte resistente a firma del Rag. Diego Maurizio Biasin) che, anche in forza della pacifica inattività dell'impresa, non vi sia stato il superamento delle soglie di cui all'art. 2, c. I, lett. d), CCII;

- da un punto di vista oggettivo, il debitore versa in uno stato di crisi o insolvenza, come confermato dall'inadempimento serbato rispetto al credito di parte ricorrente (di importo pari ad € 71.310,16=, di per sé già superiore alla soglia di cui all'art. 268, c. II, CCII), dalla dichiarata (cfr. verbale d'udienza del 26.6.2024) situazione di illiquidità, dall'esistenza di un ulteriore indebitamento nei confronti dell'erario (per € 29.267,69=), dal mancato deposito dei bilanci relativi agli esercizi successivi al 2020.

Ritiene, pertanto, il collegio che debba emettersi sentenza di apertura della liquidazione controllata, nella ricorrenza dei presupposti di cui agli artt. 268 e 269 C.C.I.I.

La procedura avrà durata minima di tre anni in conformità a quanto indicato nella sentenza della Corte Costituzionale n. 6/2024, salvo le eccezioni ivi contemplate.

**P.Q.M.**

Il Tribunale,

visti gli artt. 1, 2, 27, 268 e 269 C.C.I.I.,

- 1) DICHIARA aperta la liquidazione controllata di ANIMA DESIGN SRL IN LIQUIDAZIONE (c.f. 03289990982), con sede legale in Bovezzo (BS), Via Papa Giovanni XXIII, n. 7, per la durata minima di tre anni (salvo ricorrano le circostanze di cui all'art. 233, lett. a) e b) CCII);
- 2) NOMINA giudice delegato per la procedura il dott. Alessandro Pernigotto;
- 3) NOMINA liquidatore il dott. Lazzari Tobia Raffaele;
- 4) ORDINA al debitore il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie nonché dell'elenco dei creditori;
- 5) ASSEGNA ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato termine di giorni 60 entro il quale, a pena di inammissibilità, trasmettere al liquidatore, a mezzo p.e.c., la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo predisposta ai sensi dell'art. 201 C.C.I.I.;
- 6) ORDINA la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, rappresentando che il presente provvedimento costituisce titolo esecutivo e sarà posto in esecuzione a cura del liquidatore;
- 7) MANDA al Liquidatore di richiedere con urgenza al giudice delegato l'indicazione dei limiti di cui all'art. 268, c. IV, lett. b), C.C.I.I. (a tal fine il liquidatore provvederà a depositare una relazione relativa alle capacità reddituali dell'intero nucleo familiare);
- 8) DISPONE l'inserimento della presente sentenza nella pagina riservata del sito del Tribunale nonché la sua pubblicazione, nel caso in cui il debitore svolga attività d'impresa presso il Registro delle Imprese, a cura del liquidatore;
- 9) ORDINA la trascrizione della presente sentenza presso gli uffici competenti ove vi siano beni immobili o beni mobili registrati, a cura del liquidatore;

Sent. n. 239/2024 pubbl. il 28/06/2024

Rep. n. 246/2024 del 28/06/2024

SI PRENOTI A DEBITO EX ART. 146 DPR N. 115/60  
E ART. 59 CO. 1 LETT. C DPR 131/86

10) DISPONE la notificazione della presente sentenza al debitore, ai creditori e ai titolari di  
diritti sui beni oggetto di liquidazione.

Così deciso in Brescia, il 27/06/2024

Il Giudice estensore  
Alessandro Pernigotto

Il Presidente  
Gianluigi Canali

